

	PROTOCOLLI MODELLO ex D. Lgs. 231/01 – PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE	MO_007 Pagina 1 di 6
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

	PROTOCOLLI MODELLO ex D. Lgs. 231/01 – PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE	MO_007 Pagina 2 di 6
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	

INDICE

Art.1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art.2 – Definizioni e soggetti	3
Art.3 – Conflitto di interessi.....	3
Art.4 – Conflitto in ambito di attività aziendali verso i contribuenti.....	4
Art.5 – Conflitto in materia di gestione dei rapporti di lavoro	4
Art.6 – Conflitto in materia di acquisti e relative procedure.....	5
Art.7 – Conflitto nella partecipazione a Commissioni di valutazione.....	5
Art.8 – Conflitto per l’attribuzione di incarichi e consulenze	5
Art.9 – Conflitto per gli Amministratori e i Sindaci.....	5
Art.10 – Casi particolari	6
Art.11 – Sanzioni.....	6

	PROTOCOLLI MODELLO ex D. Lgs. 231/01 – PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE	MO_007 Pagina 3 di 6
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	

Art.1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure con le quali Spezia Risorse individua, dirime e governa le ipotesi di potenziale conflitto di interessi nell’ambito della vita societaria e aziendale. Le disposizioni ivi previste integrano la normativa e la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia che, in caso di antinomia, prevalgono.

Le disposizioni in materia di conflitto di interesse previste dall’ordinamento comunitario, nazionale e regolamentare sono vincolanti per tutti i soggetti che, a qualunque titolo, operano a tutti i livelli dell’organizzazione e del governo di Spezia Risorse.

Art.2 – Definizioni e soggetti

Si ha conflitto di interessi allorquando un soggetto di Spezia Risorse o un terzo che, per conto di Spezia Risorse, interviene in una sua lavorazione -ovvero singola fase di essa- o comunque può influenzarne la gestione o i risultati, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una potenziale minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura o della lavorazione medesima.

Per “*soggetto*” si intende: amministratori, sindaci, personale dipendente, consulenti, prestatori occasionali, collaboratori, commissari per la valutazione di gare e selezioni.

Per “*terzo*” si intende: fornitori di beni, servizi e lavori; concorrente -esterno- in procedure di natura selettiva.

Per “*Commissioni di valutazione*” si intendono quelle costituite per l’espletamento di procedure di gara, appalto, selezione del personale e attività di studio e ricerca.


Art.3 – Conflitto di interessi

Chiunque versi nelle condizioni previste dall’art.2 è tenuto a informare tempestivamente, senza indugi e reticenze, il soggetto responsabile della procedura o della lavorazione (ovvero della singola fase di essa) affinché chi di competenza possa adottare le misure adeguate a rimuovere il conflitto e tutelare l’immagine e il prestigio di Spezia Risorse nonché assicurare lo svolgimento delle attività aziendali secondo criteri di imparzialità, indipendenza e trasparenza.

Ai fini dell’informazione la stessa è trasmessa anche tramite gli strumenti informatici di comunicazione interna all’azienda. In questi casi, il Responsabile della procedura o della lavorazione valuterà l’opportunità di informare il Consiglio di Amministrazione o il Responsabile della prevenzione della corruzione in ragione della rilevanza e della complessità del caso, i quali, esaminate le circostanze, valutano se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire di Spezia Risorse.

Nel caso di Amministratori e Sindaci, secondo quanto previsto al successivo art.9, l’informazione è trasmessa con tempistiche utili all’applicazione delle tutele del caso.

Sull’informazione ricevuta decidono, secondo i casi, il Consiglio di Amministrazione o il Responsabile della procedura o della lavorazione, che potranno avvalersi del parere del Responsabile per la Prevenzione della

	PROTOCOLLI MODELLO ex D. Lgs. 231/01 – PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE	MO_007 Pagina 4 di 6
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	

Corruzione. La decisione è comunicata al soggetto sollevandolo dall'incarico e indicando le modalità e i termini della medesima oppure motivando le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel soggetto.

Qualora a seguito delle valutazioni dei Responsabili sopra indicati -Responsabile della procedura o della lavorazione, Consiglio di amministrazione o Responsabile della prevenzione della corruzione- si sia evidenziata, in capo ad un soggetto, esistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi, il soggetto stesso ha obbligo di astenersi da qualsiasi attività che possa favorire i propri interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di Enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità, in ogni fase procedimentale afferente la vita aziendale di Spezia Risorse, è tenuto alla stretta osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza e divieto di divulgazione di informazioni, avuto riguardo anche alla disciplina relativa al conflitto di interesse e al divieto di favorire l'insorgere di posizioni di illegittimo vantaggio.


Art.4 – Conflitto in ambito di attività aziendali verso i contribuenti

Il soggetto che nel disbrigo di pratiche verso il contribuente, nell'ambito delle attività di cui Spezia Risorse è affidataria, fatto salvo quanto disposto al successivo art.10, rilevi che il contribuente medesimo sia parente o affine entro il secondo grado, si astiene dal procedimento previa immediata comunicazione al Responsabile competente il quale procede a riassegnare la pratica ad altro soggetto.

Art.5 – Conflitto in materia di gestione dei rapporti di lavoro

Non costituisce conflitto di interessi il disbrigo di pratiche che, nell'ambito della gestione del personale, siano in attuazione vincolata di procedure selettive, di deliberati assunti da organi diversi o in applicazione di Contratti collettivi, anche nel caso in cui il beneficio sia a favore del soggetto esecutore.

Rileva l'ipotesi di conflitto allorquando un soggetto gestisca procedimenti che possano scaturirgli un beneficio retributivo o di carriera per effetto diretto di sue scelte discrezionali e autonome ancorché formalmente lecite. In tal caso lo stesso si astiene e informa il Responsabile competente che assegna la pratica ad altro soggetto.

	PROTOCOLLI MODELLO ex D. Lgs. 231/01 – PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE	MO_007 Pagina 5 di 6
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	

Art.6 – Conflitto in materia di acquisti e relative procedure

Spezia Risorse applica la disciplina del Codice dei Contratti e quella comunitaria in materia di acquisto di beni, lavori e servizi.

Qualora un soggetto, nell'esercizio delle sue funzioni in Spezia Risorse, possa attingere informazioni o assumere decisioni utili ai fini di una partecipazione a procedure per acquisto di beni, lavori o servizi da terzi con i quali intrattenga, ai sensi dell'art.3, rapporti anche di natura societaria -ad esempio società partecipate o partecipanti a quella presso cui è incardinato- è tenuto a darne preventiva informazione al Consiglio di Amministrazione o al Responsabile del Procedimento o al Responsabile della prevenzione della corruzione. In questo caso il soggetto medesimo non partecipa alla trattazione della materia oggetto della selezione ed è privato delle attribuzioni e dei poteri di accesso, informazione, gestione e vigilanza sul tema secondo la tempistica che regola l'accesso dei concorrenti alle singole fasi in cui si snoda una procedura di gara.

Nel caso in cui un soggetto versi nelle condizioni previste al comma precedente e non provveda a darne preventiva informazione, il concorrente alla procedura di gara in qualunque modo legato al soggetto medesimo è escluso dalla presentazione di offerta.

Art.7 – Conflitto nella partecipazione a Commissioni di valutazione


Fatta salva la disciplina comunitaria e nazionale in materia di incompatibilità e inconfiribilità, il soggetto che rivesta ruolo di commissario comunica tempestivamente al Responsabile competente l'insorgenza di potenziali conflitti, secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 3, affinché possa essere immediatamente sostituito senza determinare rallentamento o nocimento alle attività della Commissione di cui è componente.

Art.8 – Conflitto per l'attribuzione di incarichi e consulenze

Il soggetto che per conto di Spezia Risorse selezioni o affidi incarichi ovvero consulenze a terzi si astiene dall'assumere decisioni e atti ove tra i potenziali beneficiari insorgano situazioni previste al precedente art.3. Nel caso rilevi la condizione dedotta, provvede a darne tempestiva comunicazione al Responsabile competente che assegna la pratica ad altro soggetto.

Art.9 – Conflitto per gli Amministratori e i Sindaci

Nei casi in cui Amministratori e Sindaci di Spezia Risorse ravvisino l'insorgere di posizioni di conflitto di interesse su una o più delle materie previste nei precedenti articoli, ovvero per casistiche non elencate ma comunque coerenti alla *ratio* espressa negli articoli 2 e 3, gli stessi provvedono immediatamente a informare il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale nonché l'ODV e il Responsabile della prevenzione della corruzione. Il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione, adotta provvedimenti che impediscano, temporaneamente e limitatamente agli aspetti connessi il caso in conflitto, l'esercizio delle prerogative e dei poteri degli Amministratori e Sindaci interessati. Agli

	PROTOCOLLI MODELLO ex D. Lgs. 231/01 – PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE	MO_007 Pagina 6 di 6
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	

Amministratori e Sindaci in situazioni di conflitto di interessi è temporaneamente inibita la partecipazione a Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale convocati sulle materie per le quali sia insorto il conflitto. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale saranno organizzati con Odg e calendari che comunque non ostacolino l'esercizio delle prerogative e delle attribuzioni dei soggetti coinvolti oltre il limite strettamente necessario a rimuovere le posizioni di conflitto. Tali cautele cessano con il venir meno delle situazioni di conflitto.

Art.10 – Casi particolari

Nelle operazioni di Sportello dei contribuenti l'esercizio dell'insieme delle varie attività ordinarie anche a favore di parenti o affini non integrano conflitto di interessi per gli operatori addetti.

Nelle attività di ordinaria gestione del personale dipendente le operazioni di rilevazione presenze, conteggio dei ticket o di altri benefit regolati, ovvero le attestazioni di servizio a vario titolo, non integrano conflitti di interesse per gli addetti.

Nelle operazioni di gestione dei flussi massivi, automatici o informatizzati delle posizioni dei soggetti contribuenti, così come per le attività di reporting, riconciliazione e rendicontazione periodica, gli addetti non ricadono in condizione di conflitto di interessi.

Le attività di partecipazione ai lavori degli Organi societari in veste di supporto ovvero segreteria non integrano posizioni di conflitto di interessi o di illegittimo vantaggio informativo.

Art.11 – Sanzioni

Salve le fattispecie di illecito amministrativo o reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento configurano grave negligenza rilevante ai fini disciplinari, ovvero giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali. Nel caso di Amministratori e Sindaci le eventuali sanzioni sono ascritte alle competenze dei Soci che assumeranno le relative determinazioni.